

GIURISPRUDENZA CASA

ATTREZZATURE IN VOLUME TECNICO, ABUSO

«L'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., al duplice divieto di alternarne la normale e originaria destinazione (per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi dei partecipanti) e di impedire agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto, configurando, pertanto, un abuso la condotta del condomino consistente nella stabile e pressoché integrale occupazione di un «volume tecnico» dell'edificio condominiale (nella specie, il locale originariamente destinato ad accogliere la caldaia centralizzata), mediante il collocamento in esso di attrezzature e impianti fissi, funzionale al miglior godimento della sua proprietà individuale». È quanto ha stabilito la Cassazione (sent. n. 15705/17, inedita).

a cura dell'Ufficio legale
della **Confedilizia**

